Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. 545.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le scuole di « Ortopedia », « Pediatria e puericultura », « Igiene » mutano rispettivamente le denominazioni in quelle di « Ortopedia e traumatologia », « Clinica pediatrica », « Igiene e medicina preventiva ».

L'articolo 138, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia; l'articolo 139 relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia che muta la denominazione in quella di ortopedia e traumatologia; l'art. 145 relativo alla scuola di specializzazione in pediatria e puericultura che muta la denominazione in quella di clinica pediatrica; l'articolo 147 relativo alla scuola di specializzazione in igiene che muta la denominazione in quella di igiene e medicina preventiva; l'articolo 156 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 138. — Durata: Quattro anni - Numero massimo di iscritti: otto per ogni anno di corso.

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica - Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile - Fisiologia dell'apparato genitale femminile - Endocrinologia fisiologica - Fisiologia ostetrica - Diagnostica ostetrica - Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica - Diagnostica ginecologica - Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa l'istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica) - Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica - Istologia normale e patologica nel campo della specialità - Puericultura prenatale - Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico - Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico - Tecnica operatoria ginecologica - Clinica ostetrica e ginecologica - Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericultura postnatale e malattie del neonato - Ostetricia e ginecologica forense - Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia - Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno) - Urologia ginecologica - Chirurgia addominale extra genitale.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 139. — Durata: tre anni - Numero massimo di iscritti: cinque per ogni anno di corso.

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale) - Patologia delle lesioni e deformità e malattie degli organi di movimento (triennale) - Anatomia - Chirurgica e tecnica operatoria ortopedica e traumatologica (triennale) - Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale) - Terapia ortopedica e traumatologica incruenta (biennale) - Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore - Fisiologia dell'apparato locomotore - Pediatria ortopedica - Nozioni di chirurgia generale.

2° *Anno*:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale) - Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale) - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria ortopedica e traumatologica (triennale) - Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale) - Terapia e traumatologia incruenta (biennale) - Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica - Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore - Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia.

3° *Anno*:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale) - Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale) - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria ortopedica e traumatologica (triennale) - Protesi ed apparecchi ortopedici - Fisiochinesiterapia - Infortunistica.

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 145. — Durata: tre anni - Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso.

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Clinica pediatrica (triennale) - Patologia pediatrica (biennale) - Puericultura (biennale) - Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale) - Auxologia normale e patologica - Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

Clinica pediatrica - Patologia pediatrica - Puericultura - Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica - Terapia pediatrica - Radiologia pediatrica - Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:

Clinica pediatrica - Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia.

Materie complementari (una per ogni anno a scelta dell'iscritto):

Chirurgia pediatrica - Ortopedia e traumatologia infantile - Odontoiatria - Clinica dermosifilopatica - Clinica oculistica - Clinica otorinolaringoiatria - Cardiologia - Genetica.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 147. — Durata: tre anni. Il corso si distingue in un biennio propedeutico seguito da un anno con tre orientamenti differenziati: Sanità pubblica, laboratorio, igiene e direzione ospitaliera. Numero massimo di iscritti: venti per ogni anno di corso.

Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei tre orientamenti possono essere iscritti al terzo anno di un altro orientamento nell'ambito della disponibilità dei posti. Analogamente coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene a norma dei precedenti statuti delle scuole di specializzazione possono essere iscritti al terzo anno in uno dei tre orientamenti previsti sempre nell'ambito della disponibilità dei posti.

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria - Educazione sanitaria - Psicologia - Microbiologia - Parassitologia - Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive - Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive - Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale - Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale - Demografia e statistica sanitaria - Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

Approvvigionamento idrico-raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici - Igiene edilizia e urbanistica - Igiene della alimentazione - Igiene e medicina scolastica - Igiene ospitaliera - Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (con orientamento di laboratorio):

Microscopia applicata all'igiene - Microbiologia applicata all'igiene - Chimica clinica - Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie - Accertamento diagnostico delle infezioni virali - Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e direzione ospitaliera):

Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospitaliera - Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari - Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali - Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera - Igiene

dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera - Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero - Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

Materie complementari (una materia per ogni anno a scelta dell'iscritto).

1° *Anno*: Istituzioni di matematica - Genetica umana.

2° *Anno*: Geologia applicata all'igiene - Igiene mentale.

3° *Anno* (orientamento di sanità pubblica): Diritto sanitario - Malattie professionali e loro prevenzione.

3° *Anno* (orientamento di laboratorio): Ispezione delle carni - Diritto sanitario.

3° *Anno* (orientamento di igiene e direzione ospitaliera): Gerontologia e geriatria - Malattie professionali e loro prevenzione.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 156. — Durata tre anni - Numero massimo di iscritti: cinque per ogni anno di corso.

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare - Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna - Anatomia patologica dell'apparato vascolare - Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari - Semeiologia radiologica delle malattie vascolari - Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso - Patologia e clinica delle malattie del sitema venoso - Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico - Patologia e clinica dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari - Terapia chirurgica delle malattie vascolari - Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 183. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1970, n. 546.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Antonio Abate », con sede in Sermide.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 16 marzo 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Antonio Abate » di Sermide è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Antonio Abate », con sede in Sermide (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Sermide;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1952, registro n. 14 Interno, foglio n. 23.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 185. — IZZI

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Classificazione tra le statali, riclassifica e modifica dell'itinerario di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 3674 del 4 ottobre 1969 della direzione generale dell'A.N.A.S. relativa:

a) alla statizzazione della strada che unisce la strada statale n. 574 « del monte Terminio » a Piano d'Ischia, alla strada statale n. 164 presso il comune di Montella, quale prolungamento della stessa strada statale n. 574;

b) alla modifica del tracciato della strada statale n. 574 « del monte Terminio » secondo i seguenti capisaldi d'itinerario: « innesto al raccordo autostradale Salerno-Avellino presso Sernio-Piano d'Ischia-Piano di Vesteglia-innesto strada statale n. 164 presso Montella;

c) alla riclassifica del tratto terminale della strada statale n. 574 come strada statale n. 574/dir « del monte Terminio » con il seguente itinerario: « Piano d'Ischia-Campolaspierto »;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge n. 126 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 11 luglio 1969, n. 842 e 13 gennaio 1970, n. 2232/69, nonchè l'amministrazione comunale di Montella in data 2 settembre 1967, n. 156;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione, alla modifica del tracciato ed alla riclassifica di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

viene classificata statale, come prolungamento dell'attuale strada statale n. 574 « del monte Terminio » da Piano d'Ischia, la strada « Piano d'Ischia-innesto strada statale n. 164 presso il comune di Montella »;

l'itinerario della strada statale n. 574 « del monte Terminio » viene modificato come segue: « innesto al raccordo autostradale Salerno-Avellino presso Sernio-Piano d'Ischia-Piano di Vesteglia-innesto strada statale n. 164 presso Montella »;

il tratto terminale dell'attuale strada statale n. 574 viene riclassificato come strada statale n. 574/dir « del monte Terminio » con il seguente itinerario « Piano d'Ischia-Campolaspierto ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 26 maggio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1970
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 129

(7348)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura nella provincia di Pesaro e Urbino, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende appartenenti a tutte le categorie operanti nella provincia di Pesaro e Urbino, è determinato come segue, con effetto dalla data dell'accordo:

Vitto:
un pasto giornaliero L. 4.500 al mese;
due pasti giornalieri L. 8.700 al mese;
Alloggio: L. 1.500 mensili;

Generi in natura:
formaggio, al kg., L. 700;
grano, al quintale, L. 6.500;
granoturco, al quintale, L. 5.000;
legna, al quintale, L. 700;
uva, al quintale, L. 1.800.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(7312)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1970.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1950 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di L'Aquila;

Vista la nota n. 2748 del 30 gennaio 1970 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di L'Aquila comunica che la locale Unione sindacale provinciale C.I.S.L. ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Elio Ranieri con il sig. Renato Gorgoni;

Decreta:

Il sig. Renato Gorgoni è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di L'Aquila in sostituzione del sig. Elio Ranieri.

Roma, addì 26 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7213)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1970.

Conferma del presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1967, con il quale il dott. Livio Novelli è stato nominato presidente della Cassa in argomento;

Considerato che è decorso il triennio di durata in carica del Presidente della Cassa predetta;

Decreta:

Il dott. Livio Novelli è confermato nell'incarico di presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

(7349)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Istituzione di uffici del lavoro portuale in alcuni porti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 109 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Considerata l'importanza dei traffici nei porti di Arbatax, Augusta, Chioggia, Gela, Lipari, Manfredonia, Marina di Carrara, Monfalcone, Olbia, Pescara, Porto Torres e Piombino;

Sentiti i capi dei compartimenti marittimi interessati;

Decreta:

Articolo unico

In ciascuno dei porti sottoelencati è istituito un ufficio del lavoro portuale per l'adempimento delle funzioni attinenti alla disciplina del lavoro nei porti, secondo l'ordinamento previsto dal codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: Arbatax, Augusta, Chioggia, Gela, Lipari, Manfredonia, Marina di Carrara, Monfalcone, Olbia, Pescara, Porto Torres, Piombino.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(7430)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Soppressione dell'ufficio del lavoro portuale a Porto Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 109 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1957, col quale furono istituiti uffici del lavoro portuale;

Considerata la diminuita importanza dei traffici nel porto di Porto Santo Stefano;

Sentito il capo del compartimento marittimo interessato;

Decreta:

Articolo unico

L'ufficio del lavoro portuale istituito nel porto di Porto Santo Stefano col citato decreto ministeriale 7 gennaio 1957, è soppresso.

Roma, addì 4 luglio 1970

(7429) *Il Ministro*: MANNIRONI

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali ed, in particolare, l'art. 41 che ha disposto l'istituzione, presso la Banca nazionale del lavoro, di una sezione autonoma per il credito teatrale;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 6 agosto 1969, con il quale è stato approvato lo statuto della sezione predetta;

Visto l'art. 8 del citato statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della sezione in parola;

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1970, con il quale, tra gli altri, il dott. Cesare Marinucci è stato nominato componente il citato organo per gli esercizi 1970, 1971, 1972, in rappresentanza del tesoro;

Vista la lettera in data 9 giugno 1970, con la quale il predetto dott. Cesare Marinucci, a seguito della sua destinazione ad altro incarico, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in questione;

Decreta:

Il dott. Angiolino Albanese è nominato componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza del tesoro ed in sostituzione del dott. Cesare Marinucci, dimissionario a seguito della sua destinazione ad altro incarico.

Il predetto dott. Angiolino Albanese scadrà dalla carica insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
LUPIS

(7284)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni per il compimento delle operazioni di denaturazione del grano tenero da parte di privati detentori nel corso della campagna di commercializzazione cereali 1970-1971, ai fini della concessione del relativo premio previsto dai regolamenti della Comunità economica europea, in attuazione del decreto ministeriale 6 settembre 1969.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, recante disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati, compreso il mercato dei cereali, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge stesso relativamente alla concessione di premi di denaturazione per i cereali secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti le norme generali che regolano la denaturazione del grano e della segala di panificazione, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 12 novembre 1969, sulla denaturazione del grano tenero e la concessione ai privati detentori del relativo premio;

Nell'adunanza del 3 luglio 1970,

ha deliberato:

Per la denaturazione e l'incorporazione negli alimenti per gli animali del grano tenero effettuate dai privati detentori nel corso della campagna di commercializzazione 1970-71, ai fini della concessione del relativo premio, si procede secondo le condizioni e le modalità stabilite nell'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione, con l'allegato atto disciplinare sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro presidente: NATALI

ATTO DISCIPLINARE

TITOLO I

Abilitazione, qualità del grano
Tempi di denaturazione e di incorporazione

Coloro che intendono denaturare o incorporare il grano tenero devono disporre di locali nettamente separati da via pubblica da quelli adibiti alla macinazione per ottenere prodotti destinati all'alimentazione umana.

Detti locali debbono essere idonei all'esecuzione delle operazioni da effettuare nonchè ai relativi controlli. L'incorporazione può essere effettuata da coloro che sono autorizzati a produrre mangimi ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1968, n. 399.

Per essere ammesso alla denaturazione o alla incorporazione il grano deve essere:

privo di odore;

non avere un peso ettolitrico inferiore ai km. 70;

non avere una percentuale di umidità superiore al 18 per cento;

non contenere più dell'8 per cento di grani germinati, 3 per cento di altri cereali e 3 per cento di impurità, senza tuttavia che il complesso di tali elementi sia superiore al 10 per cento.

Inoltre, la presenza di chicchi rotti potrà essere tollerata nel limite massimo del 5 per cento.

Il tempo massimo di denaturazione e di incorporazione è stabilito rispettivamente in 40 e 20 tonnellate per giornata di otto ore.

Il mancato rispetto del limite minimo quantitativo di cui sopra determina l'automatica decadenza dell'autorizzazione a denaturare o incorporare. Tuttavia, deroghe eccezionali potranno essere concesse in caso di interruzione delle operazioni dovuta a cause indipendenti dalla volontà dell'operatore e constatate dal controllore incaricato dall'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.), delle quali dovrà essere fatto apposito cenno nel processo verbale.

La domanda di pagamento del premio di denaturazione e di incorporazione non potrà essere presentata se non dopo che sarà stato raggiunto il limite quantitativo richiesto per la corresponsione del premio stesso.

TITOLO II

Autorizzazione per la denaturazione e per l'incorporazione

Coloro che intendono effettuare operazioni di denaturazione e di incorporazione di grano tenero e conseguire il relativo premio debbono presentare all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma domanda in duplice copia.

In tale domanda dovrà essere espressamente indicato:

a) i locali nei quali avvengono le operazioni di denaturazione o di incorporazione, di deposito e confezionamento del prodotto (comune, località, via e numero civico).

b) l'attrezzatura di cui dispone il richiedente e che dovrà essere costituita almeno da:

un apparecchio standard per peso ettolitrico;
una bascula;
una bilancia tecnica;
un setaccio a maglia di due mm.

c) per la denaturazione il metodo prescelto.

d) l'impegno a sottostare a tutti i controlli dell'A.I.M.A. e degli organi dell'amministrazione finanziaria e sanitaria.

e) l'impegno di tenere tutte le registrazioni necessarie e di fornire la documentazione che potrà essere richiesta.

La domanda può essere riferita anche ad operazioni da effettuare nel corso dell'intera campagna di commercializzazione del grano tenero.

L'autorizzazione ad effettuare le operazioni sarà data per iscritto dall'A.I.M.A. che preciserà anche l'ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che è tenuto ad effettuare il controllo delle operazioni.

Di tale autorizzazione sarà data comunicazione all'intendenza di finanza di Roma e al suddetto ufficio periferico incaricato del controllo.

TITOLO III

Procedura per le operazioni di denaturazione e di incorporazione

Coloro che sono in possesso dell'autorizzazione a denaturare o ad incorporare il grano dovranno indirizzare all'ufficio incaricato del controllo, almeno quindici giorni prima della data prevista per ciascuna operazione, una domanda intesa ad ottenere il nulla-osta all'esecuzione delle operazioni stesse, nella quale dovranno essere precitati il giorno, l'ora, il luogo e la quantità di cereali da denaturare o da incorporare, nonchè, in caso di denaturazione, il metodo prescelto.

Detto ufficio comunicherà al richiedente il giorno e l'ora prescelti per l'effettuazione dell'operazione che dovrà essere iniziata in presenza del controllore incaricato, il quale accerterà la quantità e le caratteristiche merceologiche del grano.

Il prodotto da denaturare o da incorporare dovrà essere immagazzinato in modo da consentire agevolmente l'accertamento quantitativo.

Le operazioni debbono essere effettuate in modo da assicurarne l'espletamento nel più breve tempo possibile, e, comunque entro e non oltre le otto ore lavorative.

Nel caso in cui, per fatto del richiedente, l'operazione non possa essere effettuata, il richiedente stesso dovrà tempestiva-

mente informarne l'ufficio incaricato del controllo. Egli, inoltre, qualora intenda ugualmente procedere all'operazione, dovrà presentare una nuova domanda.

Presso ogni stabilimento di denaturazione o di incorporazione sarà compilato, in contradittorio, un processo verbale per ciascuna operazione completa corrispondente ad una domanda.

Nel caso in cui le operazioni si riferiscano a quantità di grano la cui lavorazione comporta un lassò di tempo superiore ad una settimana, saranno compilati processi verbali frazionati per settimane.

Nel caso di sostituzione del controllore durante le operazioni, questi dovrà compilare il processo verbale relativo alle operazioni alle quali ha assistito.

I processi verbali saranno registrati, per ogni stabilimento, in modo continuo ed ininterrotto, e il numero di ciascuno di essi dovrà riferirsi al numero del provvedimento di autorizzazione ad operare.

Tali verbali debbono essere redatti in quattro esemplari, di cui uno va rilasciato all'operatore e tre consegnati all'ufficio incaricato del controllo.

Per ottenere il premio l'interessato deve presentare istanza all'intendenza di finanza di Roma, per il tramite dell'Ufficio incaricato del controllo. Detto ufficio trasmette l'istanza alla predetta intendenza di finanza, allegando l'originale del verbale che attesta l'avvenuta operazione. Altra copia del verbale viene trasmessa contemporaneamente all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Al pagamento del premio, vigente al momento dell'accertata denaturazione o incorporazione e nella misura stabilita dai regolamenti comunitari, provvederà l'intendenza di finanza di Roma.

L'uscita del grano denaturato è subordinata al rilascio da parte dell'ufficio incaricato del controllo di una bolletta di accompagnamento che deve indicare la quantità, il sistema, eseguito per la denaturazione e il destinatario.

Dopo la denaturazione il grano dovrà essere immediatamente insaccato in contenitori portanti una banda diagonale rossa e inamovibile, nonchè muniti al collo di un'etichetta con la dicitura «grano denaturato» seguita dalla indicazione del procedimento prescelto, dalla data di denaturazione e dal numero di autorizzazione.

Se il grano denaturato resta presso lo stabilimento per essere utilizzato nella produzione di alimenti zootecnici, lo stabilimento stesso dovrà disporre di un magazzino vuoto per il deposito del grano denaturato, che consenta di determinare rapidamente l'entità delle quantità immesse.

La vendita, la distribuzione per il consumo e il confezionamento dei mangimi ottenuti dall'incorporazione con grano saranno effettuati secondo le norme di cui agli articoli 14, 16 e 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificati dagli articoli 12, 14 e 16 della legge 8 marzo 1968, n. 399.

TITOLO IV

Documenti contabili

Coloro che sono autorizzati ad effettuare operazioni di denaturazione o di incorporazione dovranno tenere e conservare, nel luogo di effettuazione delle operazioni, una documentazione contabile giornaliera.

Tale documentazione comporta la tenuta di un registro nel quale dovranno essere giornalmente annotate:

a) le quantità di grano tenero entrate in magazzino;

b) le quantità denaturate o incorporate;

c) le uscite del grano denaturato e per il prodotto ottenuto dall'incorporazione, la percentuale del grano impiegato nella produzione del mangime;

d) le entrate, le uscite e le giacenze delle sostanze denaturanti.

Tali registri dovranno essere vidimati dall'ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste indicato dall'A.I.M.A. e vistati dagli agenti controllori all'atto dell'esecuzione delle operazioni di denaturazione o di incorporazione.

La mancata, o irregolare, tenuta dei documenti contabili comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione a denaturare o ad incorporare, e per le operazioni in corso relative ad una domanda, la perdita del diritto al premio per le quantità di grano eventualmente già denaturate o incorporate.

Il premio di denaturazione o di incorporazione sarà erogato per le quantità di grano effettivamente denaturate o incorporate e per il peso delle stesse verificato e trascritto nei registri prima dell'inizio delle operazioni.

TITOLO V

Importo del premio di denaturazione o di incorporazione

L'importo del premio di denaturazione o di incorporazione è quello stabilito dai regolamenti della Comunità economica europea, valido per il mese nel corso del quale è effettuata la denaturazione o incorporazione.

TITOLO VI

A. - *Metodi di denaturazione.*

Possono essere utilizzati i seguenti metodi di denaturazione:

Metodo n. 1

Colorazione dei chicchi interi.

a) sciogliere trenta grammi di colorante concentrato a 85 per cento o 51 grammi di colorante concentrato al 50 per cento di Bleu Patent V (numero Schulz: 826 - numero CEE: E 131) (1) in un minimo di 2,5 litri ed in un massimo di 3 litri di acqua pura (esente da inquinamento).

b) colorare 100 kg. di cereali provenienti da una partita da denaturare con la quantità di soluzione preparata in conformità del paragrafo a).

c) miscelare 80 kg. di cereale da denaturare con almeno 20 kg. di chicchi colorati come indicato al paragrafo *b*), in modo che siano uniformemente ripartiti nella massa totale.

Metodo n. 2

Aggiunta, previa triturazione del grano, del 5 per cento di farina di erba medica disidratata.

Metodo n. 3

Aggiunta, previa triturazione del grano, del 3 per cento di farina di pesce.

Metodo n. 4

Trattamento dei chicchi interi con olio di pesce o di fegato di pesce in ragione di 4 kg. al minimo per tonnellata di grano tenero.

Tali oli, filtrati, non deodorati, non decolorati e non miscelati, devono rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

indice di iodio minimo 120;

indice di colorazione compreso fra 7 e 14 al colorimetro Gartner oppure 5 e 19 al colorimetro F.A.C.;

acidità compresa fra il 3 per cento ed il 4 per cento;

punto massimo di congelamento: 10 gradi centigradi.

B - *Definizione di incorporazione.*

Per incorporazione s'intende l'impiego del grano tenero nella fabbricazione dei mangimi composti mediante contemporanea frantumazione e miscelazione del grano con gli altri prodotti componenti la miscela.

Tutte le operazioni di denaturazione o di incorporazione, ivi compresa la preparazione delle soluzioni coloranti, saranno compiute sotto il controllo dell'A.I.M.A.

---

(1) Sale calcico dell'acido disulfonico dell'anidride Mhidroxitetraethjl diamino triphenjl carbinolo (definizione data dalla direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente le materie coloranti che possono essere impiegate per le derrate destinate all'alimentazione umana.

Il Ministro presidente: NATALI

(7351)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1970, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.338.274, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7394)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1970, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.359.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7395)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1970, il comune di Pisoniano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.720.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7396)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970, il comune di Sperlinga (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7397)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1970, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.426.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7398)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970, il comune di Agnone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.870.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7399)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970, il comune di Castellaneta (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.304.806, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7400)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.383.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7401)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.74/4717, in data 14 luglio 1970, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Livorno, corso Mazzini, di proprietà dell'impresa edile Giorgio Cerrai, per un prezzo non superiore a L. 80.100.000 (ottantamilionicentomila).

(7228)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo processuale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di Diritto amministrativo processuale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7432)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cantina sociale di Celle Enomondo e zone limitrofe », con sede in Celle Enomondo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 luglio 1970, il dott. Giacinto Tacchino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Cantina sociale di Celle Enomondo e zone limitrofe », con sede in Celle Enomondo (Asti), in sostituzione del prof. Francesco Carcione che ha rinunciato all'incarico.

(7224)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Jesi

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970, n. 294, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Jesi (Ancona).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7227)

Esito di ricorso

Con decreto 19 dicembre 1969 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 233, è stato respinto in quanto ritenuto infondato ed inammissibile il ricorso straordinario presentato in data 19 giugno 1967 dalla Banca popolare pesarese avverso il decreto del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona n. 28561/G.S. 24592 del 15 dicembre 1966 con il quale è stata vincolata l'area di mq. 1400 di proprietà della banca stessa, sita nel comune di S. Angelo in Lizzola (Pesaro), frazione Montecchio, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della scuola elementare.

(7222)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 29 luglio 1968 al 4 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 850/68, n. 1068/68, n. 1098/68 e n. 1112/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6% e inferiore o uguale al 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 3,4 %	2,00
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3,4 % e inferiore o uguale al 6 %	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all' 11% e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III-a) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8 %	11,00
04.02-A-III-a) 2	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8 % e inferiore o uguale all'11 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale al 21 %	11,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all' 11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all' 11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiori al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II-a)	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 7 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II-a)	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere e da quelli in scatole, detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all' 11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,1500 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della Zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 %	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	40,00
ex 04.04-E-I-a)	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 47 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 57 %	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 57 % e inferiore o uguale al 67 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(6995)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Elenco delle stazioni ferroviarie che accettano le cedole del prestito obbligazionario « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1970-1990 » in pagamento delle tasse di trasporto.

Si avvertono i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato, 7 per cento, 1970-1990 » che le sotto indicate stazioni accettano in pagamento di tasse ferroviarie, sia viaggiatori sia merci, le cedole degli interessi sui titoli al portatore rappresentativi delle suddette obbligazioni:

Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Torino Smistamento, Torino Dora;

Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Farini, Milano Rogoredo, Milano Porta Romana, Milano Certosa, Milano Lambrate;

Verona Porta Nuova, Verona Porta Vescovo;

Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre;

Trieste Centrale, Trieste Punto Franco Nuovo, Trieste Punto Franco Vecchio;

Genova Brignole, Genova Porta Principe;

Bologna Centrale, Bologna Ravone;

Firenze Santa Maria Novella, Firenze Porta a Prato, Firenze Rifredi, Firenze Campo di Marte;

Ancona;

Roma Termini, Roma San Lorenzo, Roma Ostiense;

Napoli Centrale, Napoli Mergellina;

Bari Centrale;

Reggio Calabria Centrale;

Palermo Centrale;

Cagliari.

Le cedole vengono accettate per il loro integrale valore facciale a condizione che:

il loro importo sia pari o inferiore alle tasse di trasporto dovute, restando pertanto esclusa la possibilità di resti in numerario;

la presentazione in pagamento avvenga nel semestre precedente ciascuna scadenza (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) ovvero che la presentazione stessa, nel caso di cedole scadute, avvenga in data compresa al massimo nell'anno successivo a quello in cui ricadono le scadenze 1° gennaio e 1° luglio.

p. *Il direttore generale*: SANTONI RUGIU

(7333)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 29 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,10	629 —	629,08	629,05	629 —	629,10	629,05	629,05	629,10	629 —
Dollaro canadese	610,30	611,75	611,75	612 —	610,60	610,80	612,10	612 —	610,80	610,50
Franco svizzero .	146,45	146,40	146,40	146,38	146,40	146,21	146,42	146,38	146,23	146,40
Corona danese .	83,90	83,86	83,88	83,87	83,85	83,87	83,86	83,87	83,87	83,90
Corona norvegese . .	88,08	88,07	88,10	88,11	88,10	88,08	88,09	88,11	88,08	88,08
Corona svedese .	121,27	121,30	121,45	121,49	121,20	121,33	121,48	121,49	121,33	121,30
Fiorino olandese	174,65	174,65	174,78	174,695	174,70	174,65	174,70	174,695	174,65	174,65
Franco belga .	12,67	12,675	12,6825	12,6760	12,67	12,67	12,677	12,6760	12,67	12,67
Franco francese	114,07	114,07	114,15	114,095	114 —	114,08	114,10	114,095	114,07	114,08
Lira sterlina .	1502,90	1503,72	1504,25	1504 —	1503,75	1503,40	1504 —	1504 —	1503,35	1503,75
Marco germanico .	173,29	173,27	173,40	173,28	173,20	173,28	173,295	173,28	173,27	173,27
Scellino austriaco .	24,38	24,38	24,375	24,3810	24,35	24,38	24,381	24,3810	24,38	24,38
Escudo portoghese	21,98	21,98	21,98	21,98	22 —	21,98	21,98	21,98	21,98	22,02
Peseta spagnola . .	9,04	9,04	9,045	9,0440	9 —	9,04	9,0435	9,0440	9,04	9,03

Media dei titoli del 29 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	91,75
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
» 3,50 % (Ricostruzione) .	74 —
» 5 % (Ricostruzione)	83,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,85
» 5 % (Città di Trieste)	77,10
» 5 % (Beni esteri)	74,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	78,85
» 5,50 % » » 1968-83 .	82,45
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	96,60
» » » 5,50 % 1976 . . .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 . .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,225
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	90 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1970

Dollaro USA	629,05
Dollaro canadese	612,05
Franco svizzero	146,40
Corona danese	83,865
Corona norvegese	88,10
Corona svedese	121,485
Fiorino olandese	174,697
Franco belga	12,676
Franco francese	114,097
Lira sterlina	1504 —
Marco germanico	173,287
Scellino austriaco	24,381
Escudo portoghese	21,98
Peseta spagnola	9,044

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 30 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,05	629,10	629,09	629,10	629 —	629,05	629,15	629,10	629,05	629,10
Dollaro canadese	612 —	612,80	612,50	612,40	610,60	612 —	612,65	612,40	612 —	611 —
Franco svizzero .	146,38	146,22	146,28	146,225	146,10	146,35	146,24	146,225	146,38	146,25
Corona danese . .	83,87	83,86	83,88	83,855	83,85	83,87	83,855	83,855	83,87	83,87
Corona norvegese .	88,11	88,10	88,10	88,10	88,10	88,10	88,08	88,10	88,11	88,10
Corona svedese .	121,49	121,40	121,45	121,41	121,20	121,49	121,43	121,41	121,49	121,50
Fiorino olandese	174,69	174,68	174,65	174,725	174,70	174,66	174,73	174,725	174,69	174,68
Franco belga .	12,67	12,676	12,6750	12,6765	12,67	12,67	12,678	12,6765	12,67	12,675
Franco francese	114,09	114,14	114,08	113,99	114 —	114,09	114 —	113,99	114,09	114,14
Lira sterlina . .	1504 —	1504,05	1503 —	1504 —	1503,75	1504 —	1503,90	1504 —	1504 —	1504,10
Marco germanico .	173,28	173,26	173,25	173,26	173,20	173,28	173,27	173,26	173,28	173,26
Scellino austriaco . .	24,38	24,38	24,375	24,38	24,35	24,38	24,381	24,38	24,38	24,38
Escudo portoghese .	21,98	21,98	21,98	21,985	22 —	21,98	21,99	21,985	21,98	22,02
Peseta spagnola . .	9,04	9,04	9,045	9,0440	9 —	9,04	9,042	9,0440	9,04	9,03

Media dei titoli del 30 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	92,125
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	74,125
» 5 % (Ricostruzione)	82,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,975
» 5 % (Città di Trieste)	76,675
» 5 % (Beni esteri)	73,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,50
» 5,50 % » » 1968-83	82,15
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,60
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,30
» » » 5,50 % 1977 . .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1970

Dollaro USA	629,125
Dollaro canadese	612,775
Franco svizzero . . .	146,232
Corona danese	83,855
Corona norvegese	88,09
Corona svedese . . .	121,42
Fiorino olandese	174,727
Franco belga . .	12,677
Franco francese .	113,995
Lira sterlina	1503,95
Marco germanico	173,265
Scellino austriaco . .	24,38
Escudo portoghese . . .	21,987
Peseta spagnola	9,043

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 15

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % 1934	517817	Mercogliano Luisa di Lorenzo, moglie di Feola Pietro, domiciliata in Napoli. *Annotazione*: Vincolata per dote della titolare . .	267.700

(7316) Roma, addì 18 luglio 1970

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1970			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1969			13.570		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	4.072.939			
	residui	239.408			
	Totale		4.312.347		
Accensione di prestiti	competenza	254.787			
	residui	3.630			
	Totale		258.417		
Spese correnti	competenza			2.960.406	
	residui			510.596	
	Totale				3.471.002
Spese in conto capitale	competenza			431.276	
	residui			162.919	
	Totale				594.195
Rimborso di prestiti	competenza			83.540	
	residui			23.360	
	Totale				106.900
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		2.878.271		2.698.210	
Conti correnti		8.956.030		8.972.912	
Incassi da regolare		2.156.455		1.892.624	
Altre gestioni		5.932.537		5.200.069	
	Totale		19.923.293		18.763.815
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		12.874		49.007	
Pagamenti da regolare		145.460		148.956	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		757.993		1.116.501	
Altri crediti		6.174.776		7.320.345	
	Totale		7.091.103		8.634.809
	Totale complessivo		31.598.730		31.570.721
Fondo di cassa al 30 giugno 1970			—		28.009
	Totale a pareggio		31.598.730		31.598.730

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1970 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		28.009	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	37.098		
Pagamenti da regolare	240.406		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	930.547		
Altri crediti	2.622.430		
Totale crediti		3.830.481	
In complesso			3.858.490
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.760.545		
Conti correnti	2.135.417		
Incassi da regolare	507.543		
Altre gestioni	1.200.157		
Totale debiti			7.603.662
Situazione del Tesoro (passività)			3.745.172

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1970 L. 218.275 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale: S. VIAGGIO

(7660)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1970

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.863.707.432.840 —
Cassa	»	31.326.736.232 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.279.485.608.812 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	335.477.606 —
Anticipazioni	»	2.046.490.587.292 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.015.956.914.705 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	2.720.677.815.938 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	870.369.978.438 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	460.821.159.729 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	62.618.690.539 —
Spese	»	136.669.389.953 —
	L.	10.827.459.792.085 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.657.224.020.992 —
	L.	22.484.683.813.077 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	22.486.453.276.893 —

PASSIVO

Voce		Parziale		Importo
Circolazione			L.	5.941.455.160.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	48.222.047.675 —
Depositi in conto corrente liberi			»	170.399.854.246 —
Conti correnti vincolati			»	3.032.566.213.003 —
Creditori diversi			»	1.469.318.208.601 —
Rendite del corrente esercizio			»	144.672.279.527 —
			L.	10.806.633.763.052 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	11.790.818.229 —		
Fondo di riserva straordinario	»	8.735.210.804 —		
				20.826.029.033 —
			L.	10.827.459.792.085 —
Depositanti			»	11.657.224.020.992 —
			L.	22.484.683.813.077 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE			L.	22.486.453.276.893 —

(7661)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di ottocentosettantaquattro allievi ufficiali di complemento dei vari ruoli non piloti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Visto la legge 26 novembre 1969, n. 938;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
per laureati:	
Corpo del genio aeronautico:	—
ruolo ingegneri	50
ruolo chimici	6
ruolo fisici specialità geofisici	10
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	28
Corpo sanitario aeronautico	40
per diplomati:	
Arma aeronautica:	
ruolo servizi . .	410
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo assistenti tecnici	300
Corpo di commissariato:	
ruolo amministrazione . .	30

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche	20
specialità infrastrutture aeronautiche	10
specialità elettronica	20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	50
specialità armamento .	2
specialità fotografi	2
specialità elettricisti	6
specialità automobilisti	15
specialità elettronici . .	138
specialità edili	20
specialità assistenti di laboratorio .	2
specialità geofisici. . . .	65

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione, nonchè gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti allo estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicofisica e dell'attitudine al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria elettronica o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, della abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;

5) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico, o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

6) per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'A.M.

L'idoneità fisica, l'idoneità psicofisica e l'attitudine limitatamente ai ruolo servizi dell'Arma aeronautica, verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente, ed i relativi accertamenti avranno la durata presumibile di circa due giorni.

I concorrenti potranno essere assegnati alle categorie di « ottimo » e di « buono » solo se in possesso di tutti i requisiti necessari per esercitare le funzioni di ufficiali addetti ai servizi del controllo, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

I concorrenti al concorso per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione, 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica nel ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato e nel Corpo sanitario aeronautico, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione, 00100 Roma, entro il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2 del presente articolo.

I partecipanti al concorso, nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militre.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento degli obblighi di leva con il 3° contingente 1970 (ottobre 1970), saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dell'esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 15 settembre 1970 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero difesa - Direzione generale del personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 2ª sezione, Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia (disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 3°/70).

A tal fine la predetta direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da

parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente darà comunicazione al distretto militare dell'esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo o l'Arma, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo o un'Arma, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il titolo di studio posseduto oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, d'un ruolo, di una specialità saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, come segue:

1) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo o una Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati di ufficio dal Ministero a detto Corpo o Arma, ruolo e specialità;

2) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità elettronica;

b) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici;

c) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche e per meccanica di precisione, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità armamento;

d) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità elettronici;

e) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità elettricisti;

f) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o di diploma di geometra, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità edili;

g) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità assistenti di laboratorio;

h) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità automobilisti;

i) i candidati in possesso di diploma di perito industriale in un indirizzo diverso da quelli indicati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità fotografi;

l) i candidati in possesso di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati all'Arma aeronautica, ruolo servizi, se abbiano omesso del tutto sulla domanda l'indicazione del Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato l'Arma ed omesso il ruolo e viceversa, ovvero se abbiano indicato più di un Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato un Corpo cui non possano essere ammessi dato il loro titolo di studio;

m) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità geofisici, se abbiano chiesto sulla domanda di essere ammessi al Corpo del genio aeronautico ed omesso il ruolo e la specialità o il solo ruolo o la sola specialità, ovvero indicato un ruolo ed una specialità del predetto Corpo cui non possano essere ammessi, dato il loro titolo di studio, ovvero indicato un ruolo o una specialità di un'altra Arma o altro Corpo;

n) i candidati in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, saranno assegnati alla Arma aeronautica ruolo servizi.

I candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, saranno assegnati d'ufficio, a giudizio insindacabile del Ministero, nella specialità del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, Arma, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

1) *per i corsi per laureati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) dieci punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante;

2) quindici punti ai provenienti dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) otto punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno quattro esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale, saranno assegnati altri otto punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati otto punti;

4) otto punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale, saranno assegnati altri otto punti;

5) quattro punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia per ogni mese di tirocinio pratico compiuto ai sensi dell'art. 45 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 o frazione superiore a giorni quindici.

A coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale, verranno assegnati punti cinquantacinque, non cumulabili con quelli assegnati al tirocinio pratico;

6) cinque punti ai laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

7) cinque punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

8) due punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari:

climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami saranno assegnati due punti per ogni esame, con un massimo di punti otto;

9) da 0,1 a quindici punti, in base a ciriteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

diplomi di abilitazione professionale;

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 8) della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a quindici.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

2) *per i corsi per diplomati*:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicati per quindici, se trattasi di titoli di studio conseguiti prima della entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119; oppure d'un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, secondo criteri di equivalenza stabiliti dalle commissioni giudicatrici, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni legislative.

Per i titoli di studio conseguiti prima delle citate disposizioni, la media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica al grado di idoneità psicofisica:

con l'assegnazione di venti punti per la 1ª categoria ottimo; dieci punti per la 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) quindici punti ai concorrenti nel ruolo servizi della Arma aeronautica e dieci punti ai concorrenti negli altri ruoli che risultino in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

2) *quindici punti*:

ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole predette;

3) otto punti ai candidati, partecipanti al concorso nella Arma aeronautica ruolo servizi, che siano in possesso del diploma di educazione fisica, conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di « Maestro dello sport », rilasciato dal CONI dopo un corso triennale;

4) otto punti ai candidati, partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che abbiano frequentato e superato corsi per programmatori in linguaggio COBOL effettuati presso le seguenti ditte costruttrici di elaboratori elettronici: IBM, General Elettric, Siemens, Univac, Olivetti, Hooniwill;

5) da 0,1 a cinque punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

diplomi di laurea;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici, o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue estere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 5) della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a cinque.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Le commissioni incaricate di formare le graduatorie di merito, dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici e ruolo assistenti tecnici, per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato e ruolo amministrazione e per il Corpo sanitario

aeronautico, provvederanno alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 nonchè degli altri requisiti previsti dall'art. 2 stesso.

La commissione incaricata di formare la graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo servizi procederà alla formazione della graduatoria stessa, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità psicofisica che verrà valutato successivamente con punteggio previsto alla lettera *b*) del n. 2) del precedente art. 6.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « Foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero e negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno infatti ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

Limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica ultimati i predetti accertamenti, la commissione ministeriale procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sull'idoneità psicofisica conseguito dai medesimi, sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva, o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva o siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'A. M.

Gli allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli allievi predetti, che, al termine del corso, non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso; qualora non la conseguano neppure in tale sessione, sono dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e debbono terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami della 1ª sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenente di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami della 1ª sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª e 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra, saranno effettuate, in ogni caso con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al detto Ministero, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dello interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C..

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 10 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1970
Registro n. 19 *Difesa Aeronautica, foglio n.* 328

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione Concorsi - 2ª sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . appartenente al distretto militare di . . abitante a (1) . . (provincia di .) via . . n. . . codice postale . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo (o Arma) . . . ruolo . . specialità (2) . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . ,

di non ver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . , conseguito presso l'Università, o l'Istituto o la Scuola di . . . nell'anno (5) . . ;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) . . ;
2) . . . . ;
3) . . . . ;
ecc. . . . .

. . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto, per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui allo art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi o Arma, ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o del Corpo, ruolo e specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autortià giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dell'A.M. dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva di mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'A.M. rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'A.M è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Nota

In base alla legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali di complemento dell'A.M. possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 5 (cinque), non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati, dopo la nomina ad ufficiale ed agli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto dal Ministero della difesa.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

Avvertenze

I candidati in possesso di maturità classica, scientifica, artistica possono partecipare al concorso nel ruolo servizi della Arma aeronautica oppure nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico.

Si fa presente però agli interessati che nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, qualunque siano gli eventuali studi universitari compiuti, essi possono essere ammessi solo nella specialità geofisici del predetto Corpo e ruolo.

Si rammenta che in tale specialità, oltre al numero limitato di posti, hanno la precedenza assoluta i candidati in possesso di uno dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Si precisa infine che per il prossimo anno 1971 è prevista l'emanazione di un solo concorso A.U.C. diplomati (entro agosto 1971) e di due concorsi A.U.C. laureati (entro aprile e agosto 1971).

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento degli obblighi di leva con il 3° contingente, ottobre 1970, saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dello esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 15 settembre 1970 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi, 2ª sezione, Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia (disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 3°/70.

A tal fine la predetta direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

(7313)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 4999 del 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1970, registro n. 4, foglio n. 209, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnico direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Emilia-Romagna;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnico direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Emilia-Romagna; indetto con decreto ministeriale n. 4999 del 6 febbraio 1970, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Bacicchi dott. Ferdinando, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Primavera dott. ing. Mario, ingegnere capo del genio civile;

Cassarini dott. ing. Bruno, ingegnere capo del genio civile;

Bertolini prof. Italo, ordinario di costruzione di macchine nel Politecnico di Milano;

Pozzati prof. Piero, ordinario di tecnica delle costruzioni nell'Università di Bologna.

Membri aggiunti:

Storelli Maylander prof.ssa Gisella, insegnante di lingua tedesca presso la scuola media «Carducci» di Bologna, per la prova facoltativa di lingua tedesca;

Festi prof.ssa Gabriella, insegnante di lingua inglese presso l'Istituto tecnico «Pier Crescenzi» di Bologna, per la prova facoltativa di lingua inglese.

Segretario:

D'Antonio dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe della amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 300.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta si farà fronte con impegno nel capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970, limitatamente a L. 80.000 e per il restante importo di L. 220.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 8 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 236

(7245)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di allievo stenodattilografo in prova del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 50612 del 12 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1969, registro n. 20, foglio n. 399, col quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1969, n. 50612, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Zuppardi dott. Elio, ispettore generale dell'amministrazione centrale.

Membri:

De Francesco dott. Rosario, direttore di divisione della amministrazione centrale;

Lucantoni dott. Virginio, direttore di divisione dell'amministrazione centrale;

Latorre dott. Salvatore, direttore di divisione dell'amministrazione centrale;

Cacopardo dott. Domenico, direttore di sezione dell'amministrazione centrale;

Breccia prof.ssa Maria, insegnante di dattilografia nello Istituto professionale «Reginaldo Giuliani» di Roma.

Segretario:

Fagiolo dott.ssa Marcella, nata Achillini, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 2.500.000, occorrenti per il funzionamento della commissione predetta, si farà fronte con impegno nel capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970, limitatamente a L. 100.000 e per il restante importo di L. 2.400.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 27 maggio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Registro n. 13, foglio n. 239

(7243)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Nel Supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1970, pubblicato il 2 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1970, registro n. 2 Sanità, foglio n. 158, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(7340)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Nel Supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1970, pubblicato il 2 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 387, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(7341)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 25 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 7 marzo 1970, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (Parlamentino), nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1970, con inizio alle ore 8,30 e le prove scritte facoltative di lingue francese, inglese e tedesca si svolgeranno presso la stessa sede il giorno 27 novembre 1970, con inizio alle ore 8,30.

(7116)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 1970, con inizio alle ore 8,30.

(7115)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5347/1.20, del 20 aprile 1970, concernente la dichiarazione delle vincitrici del concorso a ventidue posti di ostetrica condotta, indetto con D.M.P. n. 10193 del 3 luglio 1968;

Atteso che le ostetriche Giuseppa Iodice, Gilda Santagata, Anna Milano, Rachele Micco e Maria Guadagno dichiarate vincitrici delle condotte, rispettivamente, di Carinola, Ailano, Galluccio, Vairano Patenora e Presenzano, sono da ritenersi rinunciatarie alla nomina delle condotte medesime;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 5346/1.20 del 20 aprile 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione, dalle candidate che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 5347/1.10, citato in premessa, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

l'ostetrica Russo Carmela viene dichiarata vincitrice della condotta di Carinola, in luogo dell'ostetrica Giuseppa Iodice, rinunciataria;

l'ostetrica Giuseppina Mastroianni, viene dichiarata vincitrice della condotta di Ailano, in luogo dell'ostetrica Gilda Santagata, rinunciataria;

l'ostetrica Maria Guadagno, viene dichiarata vincitrice della condotta di Galluccio, in luogo dell'ostetrica Anna Milano, rinunciataria;

l'ostetrica Rosalina Santacroce viene dichiarata vincitrice della condotta di Vairano Patenora in luogo dell'ostetrica Rachele Micco, rinunciataria;

l'ostetrica Anna Russo viene dichiarata vincitrice della condotta di Presenzano in luogo dell'ostetrica Maria Guadagno, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 8 luglio 1970

(7148) p. *Il medico provinciale*: PAPPALARDO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.